

INTEGRAZIONE DELL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ L. 234/2001

IN COSA CONSISTE

La prestazione consiste nel riconoscimento di un'integrazione dell'indennità di maternità erogata (o da erogare) in favore delle iscritte che siano in possesso di determinati requisiti collegabili al periodo di maternità e al reddito fiscalmente dichiarato.

L'integrazione si sostanzia nell'erogazione di **ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità** (articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

QUALI SONO I REQUISITI NECESSARI PER OTTENERE LA PRESTAZIONE

Per ottenere il beneficio è necessario avere:

- a) diritto all'erogazione dell'indennità di maternità ordinaria per **un periodo che ricada per almeno un giorno nell'anno 2022**
- b) dichiarato ai fini fiscali, **nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità**, un reddito **inferiore a 8.145 euro**

REQUISITO TEMPORALE

Per aver diritto all'integrazione, il periodo di maternità **deve ricadere per almeno un giorno nell'anno 2022**. Il calcolo del periodo è effettuato in **mesi**.

ESEMPIO 1

Data Parto: 02/10/2021

Data fine periodo maternità: 03/01/2022

Diritto all'integrazione: **SI**

ESEMPIO 2:

Data Parto: 02/09/2021

Data fine periodo maternità: 03/12/2021

Diritto all'integrazione: **NO**

REQUISITO REDDITUALE

Il requisito reddituale deve essere verificato prendendo come riferimento il **reddito complessivo** dichiarato al Fisco **nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità** (due mesi precedenti la data del parto)

ESEMPIO 1

Data Parto: 02/02/2022

Data inizio periodo maternità: 01/12/2022

Reddito complessivo di riferimento: **2020**

ESEMPIO 2

Data Parto: 10/03/2022

Data inizio periodo maternità: 09/01/2022

Reddito complessivo di riferimento: **2021**

INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA PER MOTIVI SPONTANEI O VOLONTARI

Il Ministero del Lavoro ed il Ministero dell'Economia hanno precisato che l'integrazione **NON SPETTA** in caso di prestazione derivante da interruzione di gravidanza.